



Rep. n.163

Racc. n.123

**REPUBBLICA ITALIANA
VERBALE DI DELIBERA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
FONDAZIONE ADO - O.N.L.U.S.**

(adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore)

Il diciotto settembre duemilaventi (18 - 9 - 2020), alle ore 14,30.

In Ferrara, in Via Veneziani n.54.

Innanzitutto a me, **Avv. Massimo Esposito, Notaio in Bondeno**, iscritto al Collegio Notarile di Ferrara,

è presente

Rossi Gisella, nata a Bondeno (FE) il 29 giugno 1964, residente a Bondeno (FE) in Via Oberdan n.13, codice fiscale RSS GLL 64H69 A965G, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente e rappresentante della:

"FONDAZIONE ADO" ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE, con sede in Ferrara in Via Veneziani n.54, codice fiscale n.93043760383, iscritta alla Camera di Commercio di Ferrara al n.166815 del R.E.A., con domicilio, per la carica, presso la sede sociale, iscritta al Registro regionale delle persone giuridiche private in data 19 aprile 2002 al n.149.

Dell'identità personale della persona costituita io Notaio sono certo.

Gisella Rossi mi richiede di assistere, redigendone il verbale, alla riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, convocata a mezzo posta elettronica in data 11 settembre 2020 per questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- aggiornamento statuto (Codice del Terzo Settore).

Avendo io Notaio aderito alla richiesta, do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi del vigente statuto sociale e per designazione unanime dei presenti, la Presidente Gisella Rossi che, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara, constata e fa constare che:

sono presenti:

- se stessa, Presidente;
- Claudio Ramazzina, nato a Badia Polesine (RO) il 6 dicembre 1950, Vice Presidente;
- Sabina Mirabella, nata a Venezia il 6 luglio 1955, Consigliera;
- Salvatore Stefano Sansone, nato a Barrafranca (EN) il 10 giugno 1960, Consigliere;
- la Consigliera Cristina Coletti è assente giustificata;
- pertanto, il Consiglio è validamente costituito ai sensi

Massimo Esposito
Notaio

Registrato a Ferrara

il 28/09/2020

al n.5199

*Iscritto al Registro Imprese
di Ferrara*

il 30/09/2020

protocollo 18388/2020

del vigente statuto sociale per discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno;

- sono, altresì, presenti, senza diritto di voto (così come previsto per legge):

- il Dott. Angelo Capuzzo, Revisore dei Conti (organo di controllo);

- Patrizia Costa, nata a Ferrara il 27 ottobre 1968 (impiegata amministrativa);

- Fabio Calore (Dottore Commercialista);

Passando alla trattazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno, il Presidente espone agli intervenuti le ragioni di opportunità per le quali sarebbe importante che la Fondazione diventi un Ente del Terzo Settore (di seguito anche solo E.T.S.), sottoponendosi ad una nuova normativa recepita dal Codice del Terzo Settore (di seguito anche solo C.T.S.), e relazione gli intervenuti sulle conseguenze della decisione da adottare, in particolare precisa quanto segue:

- la Fondazione che intende diventare un E.T.S. deve:

1) adottare un nuovo statuto conforme alla nuova normativa prevista dal C.T.S.;

2) chiedere ed ottenere la prescritta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito anche solo R.U.N.T.S.);

- a tale riguardo, il Presidente dà atto che:

A) ad oggi il R.U.N.T.S. non è stato ancora ufficialmente istituito;

B) l'iscrizione al R.U.N.T.S. potrà avvenire solo una volta che sarà stato completato l'iter normativo ed amministrativo che attiverà concretamente il citato Registro;

C) pertanto, sarà necessario adottare, sin da oggi, un nuovo statuto che si adegui alla nuova normativa;

D) fino a quanto la Fondazione non verrà iscritta nel R.U.N.T.S., non potrà godere delle agevolazioni previste dal C.T.S. per gli E.T.S., né potrà utilizzare nella propria denominazione la qualifica di ENTE DEL TERZO SETTORE neanche sotto forma di acronimo;

E) infatti, l'efficacia della delibera sarà sospesa e subordinata alla predetta iscrizione che sarà, come detto, inevitabilmente rinviata all'istituzione del R.U.N.T.S.

Inoltre, il Presidente precisa che la Fondazione ha già la personalità giuridica con un patrimonio netto superiore ad euro 3.000.000,00 (tremilioni) risultante dal bilancio provvisorio del 2019.

A questo punto, il Presidente procede alla lettura integrale del nuovo testo dello statuto debitamente adeguato alla nuova normativa, pur mantenendo inalterati gli aspetti essenziali e costitutivi della Fondazione, tra cui in particolare l'attività sociale, gli scopi, la durata e la sede.

Si procede, dunque ad un'attenta, approfondita e puntuale disamina dell'intero statuto, durante la quale ciascun Consi-

gliere presente esprime il proprio consenso anche su alcuni punti da modificare ed emendare; il Presidente dichiara che durante la discussione nessun Consigliere ha chiesto di verbalizzare alcunché.

Il presente Organo di controllo, per quanto possa occorrere, conferma l'accennata consistenza patrimoniale e dichiara che non esiste alcun ostacolo all'adozione della delibera proposta.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente e la lettura dello statuto, all'unanimità e con voto palese per alzata di mano

delibera

- che la Fondazione ADO diventi un Ente del Terzo Settore;
- di adeguare lo statuto al Codice del Terzo Settore nella versione letta dal Presidente, e debitamente modificata con il consenso di tutti i Consiglieri, secondo il nuovo testo che si allega al presente atto alla lett. "A";
- che la denominazione sia: "FONDAZIONE ADO ETS";
- di prendere atto che l'iscrizione al R.U.N.T.S. potrà avvenire solo una volta che sarà stato completato l'iter normativo ed amministrativo che attiverà concretamente il citato Registro;
- di chiedere (ora per allora) e cioè per quando sarà attivo ed ufficiale il R.U.N.T.S. l'iscrizione a detto Registro.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente, accertati e proclamati i risultati delle votazioni, dichiara sciolta la riunione alle ore diciotto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La persona costituita si dichiara edotta e consapevole che i dati e le informazioni acquisiti per il presente atto e quelli in esso contenuti saranno, in parte o integralmente, comunicati a soggetti terzi, sia pubblici che privati, anche in esecuzione di obblighi ed oneri previsti per legge, e pertanto autorizza, per quanto possa occorrere, il trattamento dei relativi dati.

Del presente verbale, scritto da persona di mia fiducia con sistema elettronico e completato a mano da me Notaio su due fogli per sei facciate ho dato lettura alla persona costituita, che mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, e che lo approva e lo sottoscrive, unitamente a quanto allegato, con me Notaio alle ore diciotto e dieci.

F.to Gisella Rossi.

F.to Notaio Massimo Esposito.

		ALL."A" RACC. N.123
	STATUTO "FONDAZIONE ADO ETS"	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E ORIGINE	
	Articolo 1 - Costituzione e sede	
	1. E' costituita, per volontà dei Fondatori, una Fondazione	
	denominata "FONDAZIONE ADO ETS" .	
	La Fondazione è una istituzione di diritto privato, apoliti-	
	ca, non confessionale, e non ha scopo di lucro.	
	Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fon-	
	dazione di partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del	
	più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli	
	12 e seguenti del codice civile, del D.Lgs. n.117 del 2017 e	
	leggi collegate.	
	2. La Fondazione ha sede legale in Ferrara e persegue le pro-	
	prie finalità nell'ambito del territorio dell'Emi-	
	lia-Romagna. L'Ente potrà provvedere, nei termini di legge,	
	ad istituire sedi secondarie in Italia e anche all'estero.	
	3. La Fondazione deriva dalla trasformazione della Associa-	
	zione ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA ONLUS (acronimo	
	A.D.O. ONLUS) di Ferrara, costituita il 27 febbraio 1998,	
	per iniziativa ed in virtù di atti di liberalità di privati	
	benefattori, iscritta al Registro regionale delle persone	
	giuridiche private in data 19 aprile 2002 al n.149.	
	TITOLO II - SCOPI E MEZZI	
	Articolo 2 - Scopo	
	La Fondazione è costituita per fini di solidarietà, senza fi-	

	ni di lucro anche in forma indiretta.	
	Essa ha lo scopo di promuovere e sostenere iniziative di so-	
	lidarietà, di utilità sociale nei settori dell'assistenza al-	
	le categorie sociali deboli mediante lo svolgimento, in via	
	esclusiva o principale, di attività di interesse generale.	
	L'attività della Fondazione si ispira ai principi di promo-	
	zione integrale della persona, in difesa del diritto di ac-	
	cesso alle cure, del diritto ad ottenere un'assistenza sani-	
	taria di alta qualità centrata sui bisogni del malato e	
	sull'umanizzazione delle cure.	
	Quanto sopra viene perseguito, anche ponendosi quale interlo-	
	cutore delle istituzioni e comunità locali, nonché di even-	
	tuali accordi e convenzioni per la loro attuazione operativa.	
	La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituziona-	
	li, può cooperare con Enti pubblici e privati aventi analo-	
	ghi scopi.	
	La Fondazione ha lo scopo, altresì, di promuovere, incorag-	
	giare e sostenere il volontariato in tutte le sue forme e in	
	tutti i campi, quale espressione dei principi di partecipa-	
	zione, di solidarietà e di pluralismo sanciti dalla Costitu-	
	zione della Repubblica.	
	La Fondazione attua i propri scopi prevalentemente nel setto-	
	re dell'assistenza sanitaria, assistenza sociale e so-	
	cio-sanitaria:	
	a) realizzando e gestendo in proprio strutture residenziali,	

	programmi, progetti ed iniziative di solidarietà e utilità	
	sociale, per assicurare la continuità delle cure e dell'assi-	
	stenza ai pazienti in difficoltà a causa di patologie oncolo-	
	giche in fase avanzata, di patologie croniche o con altre pa-	
	tologie evolutive comportanti disabilità fisiche/psichiche	
	gravemente limitanti l'autonomia personale e ai loro familia-	
	ri nelle fasi avanzate della malattia; la gestione può esse-	
	re altresì affidata a terzi, o in convenzione con enti pub-	
	blici-privati-cooperative-imprese sociali;	
	b) sostenendo, attraverso la disposizione di atti, libera-	
	lità, borse di studio e premi, programmi, progetti ed inizia-	
	tive di solidarietà ed utilità sociale proposti da enti pub-	
	blici o privati senza fini di lucro, nazionali ed europei,	
	nonché da cooperative ed imprese sociali;	
	c) garantendo al malato, privo di adeguati supporti familia-	
	ri, nell'ambito delle effettive capacità di intervento del-	
	l'ente, attività di trasporto con mezzi propri dalle abita-	
	zioni agli ambulatori medici e viceversa, trasporti effettua-	
	ti da personale volontario e non;	
	d) dando sostegno concreto alle famiglie del malato, con al-	
	loggi e servizi per assistere il malato ricoverato nelle	
	strutture della Fondazione, con lo scopo di alleviare il fa-	
	miliare provato dall'assistenza continuativa al proprio caro	
	e promuovere una maggiore competenza nella gestione delle	
	problematiche relative alla malattia;	

	e) operando a sostegno del volontariato nel suo impegno civi-	
	le a servizio della persona e della società, con particolare	
	riguardo alle iniziative per il miglioramento della qualità	
	della vita e alla lotta contro il disagio, l'esclusione so-	
	ciale e l'emarginazione, nonchè alla rimozione delle loro	
	cause;	
	f) proponendosi come luogo di incontro, dibattito e centro	
	di studio, ricerca e sperimentazione per realizzare nuovi mo-	
	delli per l'assistenza e la cura dei malati, in collaborazio-	
	ne e/o convenzione con enti nazionali e internazionali, a-	
	ziende sanitarie, università, centri di studio italiani ed	
	internazionali, con soggetti privati e con qualunque ente	
	pubblico o privato intenda perseguire tale scopo;	
	g) progettando e realizzando interventi formativi per la qua-	
	lificazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli or-	
	ganismi di volontariato e degli operatori tecnici e profes-	
	sionali operanti nel volontariato;	
	h) promuovendo, attraverso iniziative formative, organizzati-	
	ve, informative ed editoriali, lo sviluppo della cultura del-	
	la partecipazione e della solidarietà.	
	Le attività sopra descritte sono pertanto tutte riconducibi-	
	li nella definizione di attività di interesse generale ai	
	sensi dell'art.5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017,	
	n.117 con particolare riferimento alle lettere:	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	

	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presi-	
	dente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblica-	
	to nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e suc-	
	cessive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-	
	si della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazio-	
	ni, nonché le attività culturali di interesse sociale con fi-	
	nalità educativa;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-	
	che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui all'art 5 D.Lgs. n.17/2017;	
	q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero del-	
	le infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modifica-	
	zioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale	
	temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari,	
	culturali, formativi o lavorativi.	
	La Fondazione potrà altresì svolgere attività diverse da	
	quelle suddette, purché secondarie e strumentali rispetto a	
	queste, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge,	
	anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.	
	L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse	
	che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio di Ammini-	

	strazione anche facendo riferimento all'art.6 del d.lgs.	
	n.117/2017.	
	La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fon-	
	di al fine di finanziare le attività di interesse generale,	
	sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continua-	
	tiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la	
	cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, im-	
	piegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e di-	
	pendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e	
	correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed	
	in conformità al disposto legislativo.	
	Articolo 3 - Durata	
	La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.	
	Articolo 4 - Patrimonio - Fondo di dotazione	
	1. Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed indispo-	
	nibile ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività sta-	
	tutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche con il	
	mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo	
	della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto ob-	
	bligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del	
	patrimonio.	
	2. Gli atti di alienazione del Fondo di dotazione, il cui va-	
	lore superi singolarmente il 5% dell'intero patrimonio (mobi-	
	liare ed immobiliare) sono efficaci se corredati dal parere,	

	obbligatorio ma non vincolante, dell'organo di controllo e	
	da comunicare al primo Consiglio utile.	
	In caso di parere negativo, il Consiglio di Amministrazione	
	dovrà adeguatamente motivare l'eventuale conferma della deci-	
	sione, da adottarsi con il voto favorevole di almeno 3/5 dei	
	Consiglieri, o dall'unanimità degli stessi qualora il valore	
	del patrimonio immobiliare alienato superi il 5% dell'intero	
	patrimonio, e da trasmettere per iscritto all'organo di con-	
	trollo.	
	3. Il Fondo di Dotazione della Fondazione è composto:	
	a) dai conferimenti di beni mobili ed immobili, o altre uti-	
	lità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettua-	
	ti dal fondatore o da altri partecipanti;	
	b) dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno	
	a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla	
	stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;	
	c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa	
	destinazione ad incremento del patrimonio anche sotto forma	
	di beni strumentali;	
	d) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibe-	
	ra del Consiglio di Amministrazione, possono essere destina-	
	te ad incrementare il patrimonio;	
	e) da contributi attribuiti al Fondo di dotazione dallo Sta-	
	to, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.	
	Articolo 5 - Fondo di Gestione	

	Per le proprie finalità la Fondazione dispone delle seguenti	
	entrate:	
	a) conferimenti in denaro e dalle rendite e dai proventi de-	
	rivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione me-	
	desima;	
	b) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie di beni	
	immobili e mobili, che non siano espressamente destinate al	
	fondo di dotazione o comunque al patrimonio;	
	c) eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da En-	
	ti Territoriali, da altri Enti Pubblici e Privati destinati	
	all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente fi-	
	nalizzati all'incremento del patrimonio;	
	d) entrate per servizi in convenzione con enti pubblici o	
	privati;	
	e) contributi dei Fondatori e dei Sostenitori.	
	f) proventi da raccolte pubbliche di fondi tramite iniziati-	
	ve di vario genere;	
	g) proventi derivanti da attività commerciali e produttive	
	marginali;	
	h) ricavi delle attività istituzionali e diverse.	
	Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate	
	per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realiz-	
	zazione dei suoi scopi istituzionali.	
	La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto,	
	utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque	

	denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaborato-	
	ri, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di sciogli-	
	mento individuale del rapporto.	
	TITOLO III - MEMBRI	
	Articolo 6	
	Sono membri dell'Ente:	
	(a) i Fondatori;	
	(b) i Sostenitori;	
	Articolo 7 - Fondatori	
	1. Sono Fondatori le persone fisiche che all’atto della tra-	
	sformazione erano soci della Associazione di volontariato As-	
	sistenza Domiciliare Oncologica Onlus (acronimo ADO Onlus)	
	con sede in Ferrara.	
	Essi sono inseriti nel libro del Consiglio Generale, mante-	
	nendo la qualifica di Fondatori.	
	Articolo 8 - Sostenitori	
	1. Sono Sostenitori le persone fisiche che, condividendo le	
	finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza	
	della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante	
	contributi in denaro annuali, con le modalità ed in misura	
	non inferiore a quella stabilita da apposito regolamento re-	
	dato dal Consiglio di Amministrazione. Essi, unitamente ai	
	Fondatori formano il Consiglio Generale.	
	2. Il Consiglio di Amministrazione definisce i requisiti spe-	

	cifici per l'assunzione della qualifica di Sostenitore, le	
	circostanze particolari che danno luogo a decadenza dalla	
	qualifica e le modalità di partecipazione dei Sostenitori al-	
	la vita dell'Ente.	
	L'ammissione di un nuovo Sostenitore è fatta con deliberazio-	
	ne del Consiglio di amministrazione su domanda dell'interes-	
	sato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed anno-	
	tata nel libro del Consiglio Generale.	
	L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni moti-	
	vare la deliberazione in caso di rigetto della domanda di am-	
	missione e comunicarla agli interessati.	
	Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che	
	sull'istanza si pronunci il Consiglio Generale, se non appo-	
	sitamente convocato, in occasione della successiva convoca-	
	zione.	
	Articolo 9 - Esclusione, recesso e decesso	
	di Fondatori o Sostenitori	
	1. Il Consiglio Generale delibera, con la maggioranza dei	
	due terzi dei componenti, l'esclusione di Fondatori o Soste-	
	nitori, per grave motivo, tra cui, a titolo esemplificativo	
	e non esaustivo: inadempimento degli obblighi e doveri deri-	
	vanti dal presente statuto; condotta incompatibile con il do-	
	vere di collaborazione con le altre componenti dell'Ente; as-	
	sunzione di incarichi in enti con finalità concorrenti nei	

	confronti dell'Ente; svolgimento di attività pregiudizievoli	
	all'istituzione con comportamento giudicato incompatibile,	
	anche moralmente, con la permanenza dell'Ente.	
	2. I Fondatori e i Sostenitori possono, in ogni momento, re-	
	cedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempi-	
	mento delle obbligazioni assunte.	
	L'eventuale recesso da parte dei Fondatori e dei Sostenitori	
	dovrà essere comunicato per iscritto alla Fondazione con	
	preavviso di novanta giorni, indicando le ragioni di fatto e	
	di diritto alla base della decisione. Entro i successivi	
	trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il Consi-	
	glio di Amministrazione verifica la possibilità di risolvere	
	o rimuovere le ragioni del recesso e ne da comunicazione al	
	soggetto interessato; ove questi confermi la decisione di re-	
	cedere, il recesso si intende definitivo a decorrere dal no-	
	vantunesimo giorno dalla data della comunicazione iniziale.	
	3. La perdita della qualità di Membro della fondazione com-	
	porta la decadenza da ogni carica ricoperta nel contesto del-	
	l'Ente.	
	4. Coloro che hanno concorso in ogni modo alla formazione	
	del patrimonio dell'Ente non possono richiedere i contributi	
	versati, nè rivendicare diritti sul suo patrimonio.	
	Articolo 10 - Volontari	
	La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento	
	delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposi-	

	to registro i volontari che svolgono la loro attività in mo-	
	do non occasionale. L'ente potrà statuire un apposito regola-	
	mento.	
	Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svol-	
	ge attività in favore dell'ente, mettendo a disposizione il	
	proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spon-	
	taneo e gratuito, senza fini di lucro.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere	
	rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e docu-	
	mentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle	
	condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vie-	
	tati rimborsi spese di tipo forfettario.	
	La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortu-	
	ni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di	
	volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i	
	terzi.	
	TITOLO IV - ORGANI DELLA FONDAZIONE	
	Articolo 11 - Organi	
	1. Sono organi amministrativi della Fondazione:	
	a) il Consiglio Generale;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Presidente della Fondazione;	
	d) l'Organo di controllo.	
	Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti	

	di parentela o di affinità fino al terzo grado, di coniugio,	
	di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che	
	possa configurare contrasto con gli interessi e le finalità	
	della Fondazione.	
	Articolo 12 - Consiglio Generale	
	Il Consiglio Generale composto dai Fondatori e dai Sostenito-	
	ri approva e definisce gli indirizzi di massima e le linee	
	guida principali dell'attività dell'Ente proposti dal Consi-	
	glio di Amministrazione, e valuta annualmente i risultati	
	raggiunti dall'Ente. Esso, oltre a quelli previsti espressa-	
	mente dal presente statuto, ha i seguenti compiti:	
	a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	b) approva il bilancio dell'esercizio;	
	c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confron-	
	ti;	
	d) approva l'eventuale regolamento dei lavori consiliari;	
	e) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione della fondazione;	
	f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal-	
	l'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	Per quanto attiene alla validità delle deliberazioni, il Con-	
	siglio Generale adotta le proprie decisioni:	
	- con la maggioranza assoluta dei convenuti per le delibere	
	di cui alle precedenti lett.a), b), c e d);	

	- con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio	
	Generale per le delibere di cui alle precedenti lett.e) ed	
	f).	
	Articolo 13 - Convocazione e quorum del Consiglio Generale	
	1. Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta all'an-	
	no nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Può esse-	
	re convocato dal Presidente dell'ente ogni qualvolta lo ri-	
	tenga necessario, ovvero su richiesta di almeno 1/10 di tut-	
	ti i Membri, ovvero dalla metà dei componenti del Consiglio	
	di Amministrazione; in entrambi i casi la richiesta dovrà	
	contenere l'indicazione degli argomenti da trattare che non	
	potranno non essere di competenza del Consiglio Generale. La	
	convocazione avviene a mezzo lettera, consegnata anche a ma-	
	no, o e-mail inviata dal Presidente dell'Ente e recapitata a	
	ciascun membro all'indirizzo risultante dall'elenco dei Mem-	
	bri, almeno otto giorni liberi prima della data fissata per	
	l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione avviene con	
	avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico,	
	che ne attesti la ricezione con almeno 3 giorni di preavviso.	
	2. Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire	
	all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad al-	
	tro membro. Ciascun partecipante può rappresentare sino ad	
	un massimo di due membri.	
	3. L'adunanza del Consiglio generale è presieduta dal Presi-	
	dente dell'Ente ed è valida, in prima convocazione, se è in-	

	tervenuta almeno la maggioranza dei Membri, personalmente o	
	per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualun-	
	que sia il numero degli intervenuti, personalmente o per de-	
	lega. La seconda convocazione deve essere fissata almeno ven-	
	tiquattro ore di distanza dalla prima.	
	4. Il Consiglio generale può svolgersi anche con i Membri di-	
	slocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video col-	
	legati, a condizione che siano rispettati il metodo collegia-	
	le ed il principio di buona fede. In tal caso è necessario	
	che:	
	- sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di	
	delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la le-	
	gittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento del-	
	l'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle vota-	
	zioni;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione ed alla votazione simultaneamente su-	
	gli argomenti all'ordine del giorno.	
	Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure de-	
	ve trovarsi il segretario della riunione.	
	5. Il Consiglio generale delibera a maggioranza dei parteci-	
	panti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente	

	stabilito dal presente statuto. Ogni membro, purché iscritto	
	nel libro del Consiglio Generale da almeno tre mesi, ha di-	
	ritto ad un voto.	
	Delle adunanze del Consiglio Generale è redatto apposito ver-	
	bale, firmato dal Presidente dell'Ente e dal segretario del-	
	l'adunanza.	
	Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione	
	1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione,	
	composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove compo-	
	nenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per nominare al	
	suo interno il Presidente e il Vicepresidente.	
	Può nominare il segretario, sia fra i consiglieri che tra	
	gli esterni. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio	
	di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo, an-	
	che temporaneo, composto da tre membri tra cui il Presiden-	
	te, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordina-	
	ria amministrazione.	
	2. Possono essere nominati componenti del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione coloro che, muniti di qualificata esperienza,	
	possiedono idonei e documentati requisiti di professionalità	
	ed onorabilità, non hanno subito sentenze penali definitive	
	di condanna e non hanno procedimenti penali in corso nei qua-	
	li sia già stata pronunciata sentenza di condanna.	
	3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro e-	

	sercizi, comunque fino alla loro sostituzione ed i suoi com-	
	ponenti possono essere rieleggibili.	
	Il mandato termina con l'approvazione del Bilancio d'eserci-	
	zio relativo all'ultimo esercizio di carica. Qualora venisse	
	meno contestualmente la maggioranza dei consiglieri, il Con-	
	siglio si intenderà decaduto.	
	Si considerano contestuali anche le dimissioni rassegnate	
	dalla maggioranza dei consiglieri entro il termine di convo-	
	cazione del Consiglio immediatamente successivo.	
	4. In caso di rinuncia, morte, decadenza o revoca di un mem-	
	bro, il Consiglio di Amministrazione provvederà entro sessan-	
	ta giorni a nominare per cooptazione un sostituto sino alla	
	scadenza naturale del mandato del Consiglio stesso. In difet-	
	to, il Consiglio Generale, appositamente riunito dal Presi-	
	dente dell'ente, procederà a eleggere i componenti del Consi-	
	glio mancanti. I Consiglieri nominati successivamente all'in-	
	sedimento del Consiglio di Amministrazione restano in cari-	
	ca fino alla scadenza del Consiglio.	
	Sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, se rimangono assenti ingiustificati per almeno	
	tre riunioni nell'arco dell'esercizio sociale.	
	5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presiden-	
	te o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le	
	veci.	
	L'avviso di convocazione, effettuato mediante raccomandata,	

	telegramma, messaggio telefonico, fax od e-mail e fac simili,	
	deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione	
	del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, ed essere	
	comunicato almeno cinque giorni prima della riunione. In ca-	
	so di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto	
	a 48 ore.	
	6. Il Consiglio di Amministrazione dovrà in ogni caso essere	
	convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza	
	dei componenti o l'organo di controllo.	
	7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito	
	quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. E'	
	ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collega-	
	mento audiovisivo o telefonico. In tal caso devono essere as-	
	sicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun	
	punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei parte-	
	cipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio	
	avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la docu-	
	mentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deli-	
	berazione.	
	Delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione	
	della Fondazione che non sia esplicitamente devoluto alla	
	competenza degli altri organi.	
	In caso di riunione in collegamento audiovisivo, la riunione	
	del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luo-	
	go in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente ed il	

	Segretario.	
	8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.	
	In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riu-	
	nioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza di-	
	ritto di voto, il Segretario, a meno che lo stesso sia nomi-	
	nato tra i membri del Consiglio.	
	9. Qualora le deliberazioni abbiano ad oggetto persone, il	
	Presidente può disporre che si svolgano a scrutinio segreto.	
	10. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e lo	
	stesso organismo a maggioranza, può invitare alle sedute	
	chiunque per chiarimenti o comunicazioni relativamente agli	
	argomenti da trattare.	
	11. Il Presidente sottoscrive i verbali con il Segretario	
	della Fondazione, che svolge le funzioni di Segretario delle	
	sedute. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono	
	verbalizzate in apposito registro.	
	Articolo 15 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione	
	1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordi-	
	naria e straordinaria amministrazione tra i quali, in parti-	
	colare, figurano quelli indicati, con elencazione meramente	
	esemplificativa e non esaustiva, nel comma successivo.	
	2. Esso, pertanto, su proposta del Presidente:	
	a) predispone i programmi annuali di intervento istituziona-	
	le;	
	b) delibera l'organigramma del Personale dipendente;	

	c) redige annualmente il progetto del bilancio di esercizio	
	ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14	
	del Codice del Terzo Settore, documentando il carattere se-	
	condario e strumentale di attività diverse eventualmente	
	svolte, qualora statutariamente previste e li trasmette sen-	
	za indugio all'organo di controllo provvedendo a termini di	
	legge alla sua approvazione;	
	d) redige il bilancio di previsione annuale;	
	e) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e	
	dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mo-	
	bili e immobili, nel rispetto di quanto indicato nell'art.4	
	del presente statuto;	
	f) delibera sulla gestione del patrimonio della Fondazione e	
	sulle modalità per il perseguimento degli scopi della Fonda-	
	zione;	
	g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la	
	Fondazione ed altri enti pubblici e privati nazionali o in-	
	ternazionali;	
	h) conferisce gli opportuni incarichi di consulenza per ri-	
	spondere alle richieste di legge e a persone particolarmente	
	esperte nelle materie oggetto dell'attività della Fondazio-	
	ne, all'occorrenza costituendo anche Comitati Consultivi o	
	Gruppi di Lavoro;	
	i) può attribuire la rappresentanza a singoli Consiglieri,	
	al Segretario, a dirigenti, a quadri direttivi e dipendenti	

	della Fondazione, con determinazione dei relativi poteri,	
	dei limiti e delle modalità di esercizio;	
	l) può conferire mandati e procure anche ad estranei alla	
	Fondazione per il compimento di singoli atti o categorie di	
	atti;	
	m) ravvisandone la necessità, può delegare alcune delle sue	
	attribuzioni al Presidente, stabilendo eventuali modalità e	
	limiti;	
	n) delibera su eventuali modifiche allo Statuto, con esclu-	
	sione delle delibere sullo scioglimento, trasformazione, fu-	
	sione, scissione della Fondazione;	
	o) fissa i compensi, le indennità ed i rimborsi spese a nor-	
	ma di legge;	
	p) determina, con apposito regolamento, i criteri in base ai	
	quali i soggetti di cui all'articolo 8 possono divenire So-	
	stenitori e procedere alla relativa nomina.	
	Il Consiglio di Amministrazione inoltre vigila sull'attività	
	della Fondazione, attua i mandati e le decisioni del Consi-	
	glio Generale, oltre a controllare sul regolare svolgimento	
	dei servizi.	
	Articolo 16 - Presidente - Attribuzioni	
	Il Presidente è nominato in seno al Consiglio di Amministra-	
	zione alla prima adunanza.	
	Il Presidente non può essere nominato per più di due mandati.	
	Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consi-	

	glio Generale e il Consiglio di Amministrazione, salvo dele-	
	ga, e controlla l'esecuzione degli atti deliberati.	
	In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, i-	
	stituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi,	
	anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e so-	
	stegno delle singole iniziative della Fondazione, ovvero:	
	a) ha la legale rappresentanza della Fondazione con pieni po-	
	teri sostanziali e materiali di fronte ai terzi ed in giudi-	
	zio;	
	b) esercita tutti i poteri a lui delegati dal Consiglio di	
	Amministrazione e dal Consiglio Generale e cura l'esecuzione	
	delle deliberazioni dello stesso;	
	c) in caso di urgenza, adotta ogni provvedimento necessario,	
	sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazio-	
	ne alla prima seduta successiva, che dovrà essere tenuta en-	
	tro 30 gg. dalla data di assunzione del provvedimento, a pe-	
	na di decadenza.	
	2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue	
	funzioni sono svolte dal Vice Presidente se nominato o, in	
	caso di non intervenuta nomina, assenza o impedimento anche	
	di questo, dal componente del Consiglio di Amministrazione	
	con maggiore anzianità di nomina. In caso di pari anzianità	
	di nomina, le funzioni del Presidente vengono svolte dal com-	
	ponente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.	
	Il Presidente, il Vice Presidente, i singoli Consiglieri, in	

	relazione ai poteri loro attribuiti, ove necessario, possono	
	conferire mandati e procure anche a soggetti estranei alla	
	Fondazione per il compimento di singoli atti o categorie di	
	atti.	
	Articolo 17 - Segretario. Attribuzioni	
	1. Il Segretario, che può essere un membro del Consiglio di	
	Amministrazione o un esterno, dura in carica quanto il consi-	
	glio che l'ha nominato:	
	a) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione,	
	senza diritto di voto, se esterno;	
	b) esegue tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal	
	Consiglio di Amministrazione o dal Presidente;	
	c) provvede, su proposta del Presidente, ad istruire gli at-	
	ti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;	
	d) sottoscrive, con il Presidente, i verbali del Consiglio	
	di Amministrazione e rilascia, a firma congiunta con il Pre-	
	sidente, copie autentiche dei verbali dei suddetti organi.	
	2. Si applicano i requisiti di onorabilità e di professiona-	
	lità previsti per i componenti del Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	Articolo 18 - Organo di Controllo - Composizione e poteri	
	1. L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio Generale,	
	dopo l'insediamento, a maggioranza assoluta dei convenuti e	
	nel rispetto dei limiti di incompatibilità previsti dal Codi-	
	ce Civile per le società di capitali.	

	L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e	
	due supplenti, scelti tra le categorie di soggetti di cui	
	all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può es-	
	sere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico,	
	tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma	
	secondo, del codice civile. Ai componenti dell'Organo di Con-	
	trollo si applica l'articolo 2399 del codice civile.	
	2. L'Organo di Controllo dura in carica quattro esercizi e	
	può essere riconfermato.	
	Il mandato termina con l'approvazione del Bilancio d'eserci-	
	zio relativo all'ultimo esercizio di carica.	
	3. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di membri	
	dell'Organo di Controllo subentrano i supplenti; i nuovi mem-	
	bri restano in carica fino alla successiva adunanza del Con-	
	siglio Generale, il quale dovrà provvedere alla nomina dei	
	membri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione	
	del Collegio.	
	I nuovi nominati restano in carica per la durata del mandato	
	dei loro predecessori.	
	Se con i supplenti non si completa l'Organo di Controllo, de-	
	ve essere convocata senza indugio l'adunanza del Consiglio	
	Generale, perché provveda all'integrazione dell'Organo mede-	
	simo.	
	Articolo 19 - Attribuzioni dell'Organo di Controllo	
	1. All'Organo di Controllo sono attribuite le funzioni previ-	

	ste dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n.117/2017, dal Codice	
	Civile, da altre leggi, da disposizioni ad esse applicabili	
	e dalle norme del presente Statuto.	
	2. L'Organo di Controllo sulla gestione finanziaria ed econo-	
	mica dell'Ente accerta la regolare tenuta delle scritture	
	contabili, esamina le proposte di bilancio ed effettua le ve-	
	rifiche di cassa; ha il compito di vigilare sulla conformità	
	alla legge ed allo statuto dell'attività dell'ente.	
	L'Organo di Controllo deve intervenire alle adunanze del Con-	
	siglio di Amministrazione.	
	3. La verifica deve avvenire almeno trimestralmente.	
	L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni trimestre. I	
	verbali della verifica e delle riunioni sono firmati dagli	
	intervenuti.	
	Il membro dell'Organo di Controllo che, senza giustificato	
	motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive decade dal-	
	l'ufficio.	
	4. L'Organo di Controllo redige apposita relazione al Bilan-	
	cio d'esercizio e al Bilancio di previsione.	
	5. La riunione dell'Organo di Controllo si può tenere anche	
	in collegamento audiovisivo o telefonico. In tal caso devono	
	essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti	
	in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascu-	
	no dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente	
	il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tut-	

	ta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame.	
	In caso di riunione in collegamento audiovisivo, la riunione	
	si considera tenuta nel luogo di convocazione, in cui deve	
	essere presente almeno un membro effettivo.	
	I verbali dell'Organo di Controllo sono riportati in apposi-	
	to libro dei verbali.	
	Articolo 20 - Compensi e rimborsi spese. Assicurazione	
	1. Al Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministra-	
	zione e ai componenti di eventuali Comitati e/o commissioni	
	tecniche, anche a supporto e sostegno delle attività di ri-	
	cerca fondi per la Fondazione, cui partecipino anche sogget-	
	ti estranei agli Organi della Fondazione, può essere effет-	
	tuato il rimborso delle spese documentate, sostenute per la	
	partecipazione alle adunanze per impegni istituzionali, il	
	tutto determinato in via generale dallo stesso Consiglio di	
	Amministrazione, su parere conforme dell'Organo di Controllo	
	entro i limiti e le modalità consentite dalla legge.	
	Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.	
	Il Consiglio di Amministrazione fisserà altresì le modalità	
	di liquidazione.	
	Per i componenti del Consiglio di Amministrazione, a tutela	
	delle responsabilità derivanti dalle funzioni di consigliere	
	della Fondazione, sarà stipulata un'assicurazione di tutela	
	legale.	
	2. All'Organo di Controllo compete un compenso determinato	

	dal Consiglio Generale, oltre al rimborso delle spese effet-	
	tivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive fun-	
	zioni.	
	TITOLO V - AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI	
	Articolo 21 - Esercizio sociale, Bilancio Consuntivo annuale	
	e Bilancio di Previsione	
	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il	
	Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio	
	di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendicon-	
	to gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal ren-	
	diconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigen-	
	te, da sottoporre al Consiglio Generale entro i successivi	
	30 giorni per la definitiva approvazione.	
	Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione	
	del bilancio d'esercizio può avvenire entro 180 giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale. L'organo amministrativo do-	
	cumenta il carattere secondario e strumentale delle attività	
	diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di e-	
	sercizio.	
	Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulisti-	
	ca definita con decreto del Ministro del lavoro e delle poli-	
	tiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo set-	
	tore.	
	Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Ammini-	
	strazione o ne ricorrano i presupposti di legge, lo stesso,	

	entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispo-	
	ne il bilancio sociale, da sottoporre al Consiglio Generale	
	negli stessi termini del bilancio d'esercizio per la defini-	
	tiva approvazione.	
	Il Consiglio di amministrazione deve inoltre approvare an-	
	nualmente il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanzia-	
	rio dell'anno successivo, entro il termine dell'esercizio.	
	TITOLO VI - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA	
	Articolo 22 - Estinzione e devoluzione dei beni.	
	Obblighi e Divieti	
	In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati	
	uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.	
	In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimo-	
	nio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente de-	
	voluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai	
	sensi dell'art.9 del D. Lgs. n.117/2017, e salva diversa de-	
	stinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo	
	Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.	
	Articolo 23 - Clausola Arbitrale	
	Per tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti socia-	
	li, comprese quelle relative alla validità ed efficacia del-	
	le delibere assembleari, promosse da o contro gli amministra-	
	tori, da o contro la Fondazione, da o contro gli organi di	
	controllo e vigilanza, da o contro i liquidatori, dovrà esse-	
	re attivata la procedura di mediazione a fini conciliativi	

	disciplinata dal Regolamento per la mediazione della Camera	
	di Commercio di Ferrara. Le parti si impegnano ad attivare	
	la suddetta procedura di mediazione prima di iniziare qual-	
	siasi procedimento giudiziale o arbitrale. In caso di manca-	
	ta conciliazione, le medesime controversie, saranno risolte	
	mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della	
	Camera di Commercio di Ferrara. L'Organo Arbitrale sarà com-	
	posto da un arbitro unico nominato in conformità al Regola-	
	mento della Camera e deciderà secondo equità, rendendo il lo-	
	do entro 90 giorni dall'insediamento, nel rispetto delle nor-	
	me inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedu-	
	ra civile. L'arbitrato avrà sede in Ferrara, presso la sede	
	della Camera e, salvo diverso accordo tra le parti, si svol-	
	gerà in lingua italiana.	
	Articolo 24 - Disposizioni transitorie	
	1. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale	
	del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo set-	
	tore e fino al termine di cui all'art.104 comma 2 del Codice	
	del Terzo settore medesimo, la Fondazione è soggetta a quan-	
	to previsto dal D. Lgs. n.460 in data 4 dicembre 1997, e ri-	
	mane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni	
	non lucrative di utilità sociale.	
	2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con	
	quanto previsto dal predetto D. Lgs. n.460 del 1997 sono i-	
	nefficaci fino al termine di cui all'art.104 comma 2 del Co-	

	dice del Terzo settore.	
	Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in par-	
	ticolare la Fondazione:	
	a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di	
	solidarietà, nei settori di cui all'art.10 c.1 lett. a) del	
	D. Lgs. n.460 del 1997. Può svolgere attività direttamente	
	connesse ai settori di attività;	
	b) continua a utilizzare la denominazione "Fondazione ADO On-	
	lus" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivol-	
	ta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art,104	
	c.2 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione assume la de-	
	nominazione di cui all'art.1 del presente statuto;	
	c) osserva i limiti previsti dall'art.10 c.6 lett. c) del D.	
	Lgs. n.460 del 1997;	
	d) in caso di scioglimento prima del termine di cui	
	all'art.104 comma 2 del C.T.S., il patrimonio residuo sarà	
	destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità	
	sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di	
	controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge	
	n.662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	
	Per quanto non previsto nel presente Statuto si intendono ri-	
	chiamare le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni	
	di legge in materia, in particolare quelle dettate dal Codi-	
	ce del terzo settore.	
	F.to Gisella Rossi. F.to Notaio Massimo Esposito.	

